



Provincia di Viterbo

COMUNE DI FALERIA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17.06.2026)

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità di organizzazione e il funzionamento del servizio di trasporto scolastico (scuolabus) sul territorio del Comune di Faleria, in attuazione del D.M. 31 gennaio 1997 e del D.Lgs. 63/2017.
2. Il servizio si propone di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di garantire il diritto allo studio, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità e di svantaggio socio-economico, in conformità ai principi di cui alla Legge 328/2000.

Articolo 2 – Destinatari del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è destinato agli alunni residenti o dimoranti nel Comune di Faleria e iscritti alle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in conformità all'art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce ai Comuni la competenza per tali ordini di scuola.
2. L'ammissione al servizio avviene previa presentazione di formale domanda da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, nei tempi e con le modalità stabiliti annualmente da apposito avviso pubblico dell'Ente.
3. In caso di domande eccedenti la capacità del mezzo, si darà precedenza secondo il seguente ordine: alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992; alunni residenti nelle frazioni più distanti dalla sede scolastica; alunni con situazione economica più svantaggiata sulla base dell'ISEE; alunni già fruitori del servizio nell'anno precedente.

Articolo 3 – Tariffe, Agevolazioni ed Esenzioni

1. L'accesso al servizio di trasporto scolastico prevede una compartecipazione finanziaria da parte degli utenti, parametrata ai costi di gestione.
2. Le tariffe ordinarie a carico delle famiglie sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

3. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio degli alunni con disabilità, il servizio è erogato a titolo completamente gratuito in favore dei minori a cui sia stato riconosciuto l'handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3.

4. La Giunta Comunale, contestualmente alla delibera delle tariffe ordinarie, può stabilire:

- a) fasce di reddito basate sull'ISEE per le quali sono previste agevolazioni tariffarie o riduzioni;
- b) soglia ISEE al di sotto della quale è prevista l'esenzione totale dal pagamento;
- c) ulteriori riduzioni per i nuclei familiari con due o più figli che usufruiscono contemporaneamente del medesimo servizio.

5. Nelle ipotesi di cui al punto precedente, per beneficiare delle agevolazioni tariffarie legate al reddito, le famiglie sono tenute a presentare l'attestazione ISEE in corso di validità al momento dell'iscrizione. In caso di mancata presentazione verrà applicata la tariffa massima prevista. L'attestazione ISEE presentata al momento dell'iscrizione rimane valida per l'intero anno scolastico.

6. Il mancato pagamento della tariffa entro i termini stabiliti comporta la sospensione del servizio, previa comunicazione scritta alla famiglia con preavviso di almeno cinque giorni. Per gli alunni con disabilità grave la sospensione non è applicabile.

Articolo 4 – Organizzazione e Fermate

1. I percorsi, gli orari e le fermate degli scuolabus sono determinati annualmente dall'Ufficio Scuola del Comune di Faleria prima dell'inizio delle lezioni, in base alle iscrizioni pervenute, alla dislocazione territoriale degli utenti e agli orari didattici comunicati dalle Direzioni Scolastiche.

2. Le fermate devono essere collocate in luoghi sicuri, facilmente accessibili e conformi alle norme del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992. L'individuazione delle fermate tiene conto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

3. Non è consentito il servizio porta a porta se non per giustificati motivi documentati o per gli alunni con disabilità, compatibilmente con le caratteristiche della viabilità e la durata complessiva del tragitto.

4. Eventuali variazioni straordinarie di percorso o di orario sono comunicate alle famiglie con congruo anticipo tramite i canali ufficiali del Comune.

Articolo 5 – Responsabilità e norme comportamentali

1. Durante il tragitto, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto per non pregiudicare la propria sicurezza e quella degli altri passeggeri, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 31 gennaio 1997.
2. La responsabilità del Comune inizia al momento della salita dell'alunno sullo scuolabus e termina al momento della discesa alla fermata di destinazione.
3. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a presenziare alla fermata, o a delegare a tal fine un soggetto maggiorenne, in coincidenza con gli orari di salita e di discesa. La delega deve essere comunicata preventivamente e per iscritto all'Ufficio Scuola. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado è prevista la fattispecie della salita e/o della discesa autonoma dallo scuolabus, previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale.
4. In caso di assenza del genitore o del delegato alla discesa, il minore sarà temporaneamente trattenuto a bordo per poi essere ricondotto presso la sede comunale o riaffidato alla scuola o, nei casi estremi, alle forze dell'ordine, dandone immediata comunicazione alla famiglia.
5. Comportamenti gravemente scorretti e reiterati da parte dell'alunno, adeguatamente documentati dal personale di accompagnamento, possono comportare la sospensione temporanea o la revoca definitiva del servizio, previa comunicazione scritta alla famiglia.
6. Il personale di accompagnamento, ove previsto, è tenuto a vigilare sugli alunni durante l'intero tragitto. Il Comune può avvalersi di accompagnatori dedicati per gli alunni con disabilità, in raccordo con i servizi sociali e scolastici competenti.

Articolo 6 – Utilizzo del mezzo nel periodo estivo per i centri estivi

1. Il Comune di Faleria può utilizzare lo scuolabus nell'ambito dei centri estivi per minori eventualmente da lui organizzati nel periodo di sospensione delle attività scolastiche. Lo scuolabus potrà essere utilizzato previo accordo anche nell'ambito di centri estivi convenzionati con il Comune.
2. L'attivazione del servizio estivo è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni, determinato annualmente dalla Giunta Comunale in relazione ai costi di gestione.

3. Le norme comportamentali, le responsabilità e le modalità di accompagnamento di cui all'articolo 5 si applicano integralmente anche al servizio di trasporto nell'ambito dei centri estivi.

Articolo 7 – Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali precedentemente adottate in materia di trasporto scolastico che risultino incompatibili con il presente atto.

3. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa statale e regionale vigente in materia di diritto allo studio, trasporto su gomma e servizi sociali.